

COMUNICATO STAMPA

Compliance quadro RS forfettari: NON CI SIAMO!!!

Assistiamo in questi giorni ad un invio massivo di lettere di compliance relative a mancate compilazioni dei quadri RS per i contribuenti forfettari.

In primis, rileviamo che è un dato di fatto che l'Agenzia ha oggi tutte le informazioni disponibili.

La fatturazione elettronica ha dato modo al fisco di conoscere il valore di qualsiasi acquisto, quindi perché, se non vi è l'obbligo di documentare un costo che, per i soggetti forfettari risulta irrilevante ai fini tributari, si chiedono dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria direttamente presenti in anagrafe tributaria?

Vero è che la legge istitutiva del regime, consente al fisco di chiedere 'informazioni', ma, osserviamo, che la mancata compilazione di un rigo o più righe del quadro RS lascia sicuramente intatti i poteri di monitoraggio, accertamento e controllo.

Per cui, se ciò è vero, è anche indiscutibile che lo Statuto del contribuente ha un rango superiore rispetto alle discipline penalizzanti di carattere amministrativo poste dal fisco a carico dei contribuenti forfettari.

Tale norma sancisce l'irrilevanza delle sanzioni amministrative per casi identici e speculari.

Cambiano i governi, ma non la cultura del sospetto dell'amministrazione finanziaria che non ricorda i suoi obblighi, ma solo quelli dei contribuenti.

Le inadempienze informative sul quadro RS non provocano alcun ostacolo ai funzionari del MEF a trarre qualsiasi dato dall'Anagrafe tributaria e dal cassetto fiscale in cui vengono tracciati tutti gli acquisti dei contribuenti italiani.

Fate pure i controlli sui contribuenti forfettari e dimostrate eventuali occultamenti reddituali.

Sul piano comunicativo, rileviamo, inoltre, che le lettere, inviate direttamente al contribuente, sortiscono un effetto fuorviante, inducendo il contribuente/cliente a pensare che la dichiarazione non rechi alcun dato, poiché non viene specificata la funzione formale delle informazioni del quadro RS.

Ulteriore confusione genera l'indicazione della sanzione in misura piena di Euro 250,00 da una parte, e, contemporaneamente, l'omissione di una indicazione specifica della riduzione delle sanzioni spettanti secondo la tempistica dell'adempimento.

Qualsiasi sanzione sarebbe, in ogni caso, sproporzionata e incomprensibile, visto il contesto dell'adempimento richiesto.

Roma, 21 settembre 2023

La Giunta ADC